

**COMUNE DI BARIANO**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE  
PER IL PAESAGGIO**

**Approvato con delibera C.C. n. 16 del 28.03.2008**

## **COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della Commissione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Bariano ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. La commissione per il paesaggio è l'organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesistico/ambientale.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori e non vincolanti.

### **Art. 2**

#### **Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da tre soggetti, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e dal segretario.
2. La competenza da rilevare attraverso il curriculum, richiede comunque la iscrizione ad un albo professionale da almeno tre anni.
3. Può partecipare alle riunioni della Commissione, in qualità di uditore, il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto, con le finalità di informare, se richiesto, sullo stato dei piani e dei programmi dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 3**

#### **Nomina e designazione**

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, ne designa il Presidente. In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal più anziano d'età.
3. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che ad insindacabile giudizio della Giunta costituiscono ragioni per la revoca della nomina del componente, il soggetto nominato in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

### **Art. 4**

#### **Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 5**

##### **Attività di segreteria della Commissione-Istruttoria delle pratiche**

1. Il Responsabile del settore territorio istruisce la pratica e la propone per l'iscrizione alla Commissione in tempi utili affinché il rilascio della autorizzazione avvenga in termine di legge.
2. Il Settore Territorio assicura l'attività di supporto tecnico-operativa della Commissione.
3. Il Segretario della Commissione è il Responsabile del Settore Tecnico, partecipa alle sedute della Commissione e procede all'invio delle convocazioni delle sedute.
4. Il Segretario per ogni seduta della Commissione redige apposito verbale dove devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

#### **Art. 6**

##### **Scadenza**

1. La durata in carica della Commissione è pari al mandato amministrativo.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

#### **Art. 7**

##### **Incompatibilità e decadenza**

1. La carica di componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile con la carica di consigliere del Comune, assessore, sindaco.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo o sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.
3. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al presente articolo.
4. I Commissari decadono, con comunicazione scritta alla Giunta da parte del presidente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

#### **Art. 8**

##### **Conflitto di interessi**

1. I componenti della Commissione per il paesaggio, direttamente interessati alla trattazione dei progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, al giudizio e all'espressione del parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula; di tale allontanamento deve essere fatta specifica espressione nel verbale.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio.

**Art. 9**  
**Convocazione della Commissione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuata per posta, telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
3. Il termine di cui al comma precedente può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.